



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 ottobre 2011 – dei commi 42 e 43 dell'articolo 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2968

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Disposizioni procedurali in materia di contratti di programma e di servizio tra lo Stato ed ENAV S.p.a.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La sottoscrizione dei contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010-2012 tra lo Stato e l'Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV S.p.a. non può essere differita oltre il 31 gennaio 2012. Il contratto deve prevedere l'applicazione del tasso di efficientamento fissato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento annuo con recupero dell'eventuale mancato efficientamento per l'anno 2010 nelle annualità successive del contratto.

2. I contratti di programma e di servizio relativi agli anni 2007-2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.